COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 39 DEL 15/04/2020

SETTORE: SINDACO

OGGETTO:	**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DAL GIORNO 15 APRILE 2020 E FINO AL GIORNO 3 MAGGIO 2020**

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti "Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 01 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni sono efficaci dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020;

Visti i Decreti Legge:

- 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute:

- 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti i provvedimenti di Regione Liguria:

- Ordinanza n. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, e 8 anno 2020 recanti "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- Ordinanza n. 9 del 20/03/2020 con la quale, al fine di garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente l'evoluzione dell'epidemia da COVID-19 nel territorio ligure, si stabiliscono ulteriori misure interdittive, nel rispetto delle prescrizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 e si ordina ai Sindaci di individuare i luoghi idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 , comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

- Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- Decreto 10/2020 del 29 marzo 2020 ad oggetto "Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 3 aprile 2020";

- Ordinanza n. 16 del 03 aprile 2020 recante "Ulteriori misure in materia di collegamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020 ad oggetto "Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 "D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria" che abroga il Decreto 18/2020 del 13 aprile 2020;

Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l'adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica;

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 10 del 24 febbraio 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI";

- n. 14 del 25 febbraio 2020 "MODIFICA ORDINANZA N 10 DEL 24/02/2020 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI";

- n. 15 del 26 febbraio 2020 "MODIFICA ORDINANZA N 14 DEL 25/02/2020 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ' SPORTIVE IN SPAZI PUBBLICI";

- n. 17 del 27 febbraio 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE A PORTE CHIUSE";

- n. 26 del 10 marzo 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE";

- n. 27 del 10 marzo 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – CHIUSURA BAGNI PUBBLICI";

- n. 28 del 13 marzo 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – CHIUSURA CIMITERI";

- n. 30 del 20 marzo 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – DIVIETO DI PERCORRENZA DEI SENTIERI, DIVIETO DI ACCEDERE ALLE SPIAGGE E GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI";

- n. 32 del 25 marzo 2020 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – MISURE RESTRITTIVE RIGUARDANTI L'EDILIZIA E LE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO";

- n.36 del 03 aprile 2020 " DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DAL 04 APRILE 2020 E FINO AL 13 APRILE 2020";

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 15 aprile 2020 e fino al giorno 3 maggio 2020:

oltre, alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale indicate nell'articolo 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020,

A) in merito agli spostamenti:

1. la chiusura dei bagni pubblici del territorio comunale;

2. la chiusura dei cimiteri del territorio comunale. L'apertura dei cimiteri è consentita per la tumulazione e le operazioni funzionali al servizio funebre e cimiteriale;

3. il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi;

4. il divieto di accesso alle passeggiate a mare di Sestri Levante e Riva Trigoso. E' comunque consentito l'accesso alle aiuole presenti nelle passeggiate a mare per quanto indicato nel successivo punto 5, obbligatoriamente muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni a garanzia dell'igiene e della tutela dello spazio pubblico;

5. la corretta gestione degli animali domestici che dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario all'assolvimento dei bisogni fisiologici e nel raggio di metri 200 dalla propria residenza o domicilio;

6. di vietare gli accessi a tutti gli arenili del territorio comunale tranne per quanto consentito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14 aprile 2020;

7. la sospensione dei mercati settimanali e tematici svolti nel territorio comunale, ad eccezione dei banchi alimentari dei mercati del lunedì e del sabato, nel rispetto del generale divieto di ogni forma di assembramento, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e solo a seguito di indicazione precisa da parte della Polizia Municipale relativamente al posizionamento dei banchi;

8. l'accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mercati all'aperto e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente.

B) in merito alle attività edilizie e fatti salvi tutti i provvedimenti sovraordinati di fonte regionale o statale che dovessero stabilire diversamente in materia:

1. la sospensione di qualsiasi tipo di attività di edilizia e dei cantieri edili su tutto il territorio comunale, tranne le attività consentite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14 aprile 2020;

2. fermo restando il pieno rispetto di tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, di cui al protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, nell'esecuzione delle attività consentite dovranno essere prescrittivamente rispettate le seguenti condizioni:

- nella predisposizione dell'area di Cantiere il Datore di lavoro (attraverso i professionisti preposti) deve prioritariamente valutare le misure di accesso da parte dei Lavoratori ai luoghi di lavoro evitando per quanto oggettivamente possibile percorsi promiscui o interferenti con aree di pubblico transito o di transito condominiale, eventualmente creando barriere separatrici idonee;

- la ripresa dei lavori, nel caso in cui questa sia stata interrotta a causa delle misure dettate per l'emergenza sanitaria in corso, dovrà essere comunicata al Corpo di Polizia Municipale e al Servizio Edilizia Privata per i controlli del caso.

3. per gli stabilimenti balneari, in conformità a quanto prescritto dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14 aprile 2020, lo svolgimento dell'attività di cantiere dovrà avvenire solo ed esclusivamente all'interno dell'area dedicata senza in alcun modo interferire con spazi diversi, siano essi pubblici o meno (ad esempio aree condominiali o comunque non dichiaratamente adibite alla stessa attività di cantiere). In tal senso dovrà altresì essere rispettato quanto imposto dall'ordinanza regionale in argomento laddove recita "*….l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso agli estranei"*; dovrà essere altresì data

comunicazione al Corpo di Polizia Municipale e al Servizio Demanio per i controlli del caso.

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dall'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, il quale prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".*

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante;
- alla Brigata Guardia di Finanza di Sestri Levante;
- alla Polizia Ferroviaria di Sestri Levante;
- agli Uffici Locali Marittimi di Sestri Levante e Riva Trigoso.
- al Comando Polizia Locale del Comune di Sestri Levante;
- all'Area 5 Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Sestri Levante;
- all'Ufficio COSAP del Comune di Sestri Levante

IL SINDACO
GHIO VALENTINA / Poste Italiane S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)